

# Polizze vita a contenuto finanziario: regime di tassazione e recenti pronunce giurisprudenziali

La qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della CGUE e le eventuali possibili conseguenze di natura fiscale



**Rossella Mangieri**

Avvocato, Associato di Scarioni Angelucci,  
Studio tributario associato in Milano

*Uno degli aspetti più dibattuti delle polizze vita a contenuto finanziario (polizze linked) riguarda la loro corretta qualificazione giuridica. In taluni casi, infatti, le polizze linked sono considerate dei negozi con causa speculativa-finanziaria, privi della funzione assicurativa-previdenziale. Dal disconoscimento della natura assicurativa di una polizza vita a contenuto finanziario potrebbe derivare l'inapplicabilità del regime fiscale proprio dei contratti assicurativi sulla vita. Le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità nazionale e comunitaria hanno riaperto il dibattito sulla corretta qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario, senza tuttavia affrontarne i relativi aspetti fiscali.*

In particolare, le polizze *linked* sono emesse principalmente da compagnie di assicurazioni estere e sono caratterizzate da una componente demografica contenuta, nonché da una *performance* strettamente dipendente dall'andamento dei mercati finanziari.

Uno degli aspetti più dibattuti di tali polizze riguarda la loro corretta qualificazione giuridica. In taluni (per ora piuttosto rari) casi, infatti, le polizze *linked* sono state considerate dall'Amministrazione finanziaria dei negozi con causa speculativa-finanziaria, privi della funzione assicurativa-previdenziale, con la conseguenza che alle stesse è stata negata l'applicazione del regime fiscale proprio dei contratti assicurativi sulla vita.

La qualificazione giuridica delle polizze assicurative a contenuto finanziario è stata altresì oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali di stampo civilistico che, pertanto, non ne hanno in alcun modo affrontato i relativi profili fiscali.

Scopo del presente lavoro è quello di illustrare il regime fiscale previsto per le polizze vita a contenuto finanziario e le recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema della loro qualificazione giuridica.

## II. Il regime fiscale

Occorre innanzitutto premettere che i contratti di assicurazione sulla vita cui le disposizioni fiscali fanno riferimento sono definiti, ai sensi dell'art. 1882 del codice civile (c.c.), come quei contratti con i quali l'assicuratore, in relazione agli eventi della vita dell'assicurato (tipicamente la morte o la sopravvivenza ad una certa età: cd. "rischio demografico"), assume l'obbligo di pagare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo, in corrispettivo di un premio unico o periodico.

La definizione di polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario si rinviene nel Codice delle Assicurazioni Private, approvato con il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 209/2005 e successive modificazioni, il quale, all'art. 2, comma 1, le classifica nel ramo di assicurazione III. In particolare, il ramo III

<b>I. Premessa</b> .....	<b>409</b>
<b>II. Il regime fiscale</b> .....	<b>409</b>
A. I redditi di capitale .....	410
B. I riscatti parziali.....	411
C. I redditi diversi di natura finanziaria.....	411
D. Il monitoraggio fiscale .....	412
E. L'imposta di bollo e l'IVAFE .....	412
F. Il regime fiscale delle somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso .....	413
<b>III. La qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario</b> .....	<b>413</b>
A. Le recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione.....	414
B. Le recenti pronunce giurisprudenziali della CGUE.....	415

## I. Premessa

Negli ultimi decenni si è assistito ad un utilizzo sempre più diffuso delle polizze vita a contenuto finanziario (cd. "polizze *linked*") in ragione della possibilità che le stesse offrono di associare alla pianificazione patrimoniale e successoria una finalità d'investimento finanziario e una legittima ottimizzazione fiscale.

comprende le assicurazioni di cui ai rami I (sulla durata della vita umana) e II (di nuzialità e di natalità) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (polizze *unit-linked*) ovvero a indici azionari o ad altri valori di riferimento (polizze *index-linked*)<sup>[1]</sup>.

Ai fini del presente lavoro, inoltre, può essere utile accennare, in estrema sintesi, alla disciplina regolamentare contenuta negli artt. 1, comma 1, lett. *w-bis.3* e *25-bis* D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza [TUF]). In particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3* identifica il "prodotto di investimento assicurativo", definito, ai sensi dell'art. 4, n. 2 del Regolamento dell'Unione europea (UE) n. 1286/2014 come "un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato"<sup>[2]</sup>;
- l'art. 25-bis rende applicabili a tali prodotti la normativa in materia di principi di comportamento e di contratti.

Al riguardo, il D.Lgs. n. 68/2018, al fine di recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 2016/1997 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Legge (L.) n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha eliminato dal TUF la definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3* TUF<sup>[3]</sup>.

Tale definizione, infatti, non risultava più attuale, in quanto si riferiva ad un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova e più ampia nozione europea di "prodotti di investimento assicurativi" o IBP, già inserita nel TUF nel sopra citato art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3*, in occasione dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 1286/2014.

Fatta questa breve premessa, si procederà di seguito ad illustrare il regime fiscale applicabile ai sottoscrittori delle polizze vita a contenuto finanziario.

### A. I redditi di capitale

Ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 44, comma 1, lett. *g-quater* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) include, tra i redditi di capitale, "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione".

[1] Per un'ampia disamina della disciplina civilistica e fiscale delle polizze vita a contenuto finanziario si veda: GIUSEPPE CORASANITI, *Diritto tributario delle attività finanziarie*, Milano 2012, pp. 667 ss.; VALENTINO AMENDOLA-PROVENZANO/STEFANO DEDOLA/PAOLO DI FELICE/GIOVANNI GALLI, *La tassazione degli strumenti finanziari*, p. 180 ss., Milano 2018; GIANFRANCO FERRANTI/ILARIO SCAFATI, *Redditi di natura finanziaria*, Milano 2012, pp. 137 ss.; MAURIZIO LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano 2018, pp. 680 ss.

[2] La lettera *w-bis.3* è stata inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 224/2016, in occasione dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 1286/2014 che ha introdotto la nozione europea di prodotti d'investimento assicurativi o IBP (*insurance based investment products*).

[3] L'art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3* TUF identificava i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" con "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252".

Sui predetti redditi di capitale l'art. 26-ter, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973 prevede che l'impresa di assicurazione applichi un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26%<sup>[4]</sup>.

Tale imposta sostitutiva non si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa. Come, infatti, chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E, l'art. 26-ter, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 richiama specificatamente i redditi di capitale di cui all'art. 44 comma 1, lett. *g-quater*, TUIR e pertanto non si applica ai "proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, proventi che, per effetto dell'art. 45, comma 1 del TUIR (ndr. ora art. 48 TUIR), non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa".

La disposizione in esame pone generico riferimento "all'impresa di assicurazione"; si ritiene pertanto che tale locuzione comprenda sia la compagnia di assicurazione residente in Italia sia la succursale (cd. "branch") italiana di una compagnia estera operante in Italia in regime di stabilimento.

Qualora, invece, il contratto sia stipulato con un'impresa di assicurazione estera, l'imposta sostitutiva può essere applicata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 26-ter, direttamente dalle imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, sostituto d'imposta residente, che risponde in solido con l'impresa di assicurazione per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta.

Negli altri casi, ossia in tutti i casi in cui si tratti di polizze di assicurazioni estere per le quali non trovi applicazione la speciale disciplina prevista per le polizze offerte in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal soggetto residente, sostituto d'imposta, che interviene nella riscossione dei proventi<sup>[5]</sup>. Tali soggetti sono

[4] Tale aliquota, in vigore per i redditi di capitale maturati dal 1° luglio 2014, è stata modificata dall'art. 3 del Decreto Legge (D.L.) n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. del 23 giugno 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 che ha sostituito le precedenti aliquote del 20% (applicata sui redditi di capitale maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) e del 12,5% (applicata sui redditi di capitale maturati fino al 31 dicembre 2011). Con riferimento all'aliquota del 26%, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014, n. 19/E ha precisato che "tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. Tuttavia, per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione [...] derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l'aliquota nella misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Conseguentemente, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica: l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011; l'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014; l'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014".

[5] Cfr., al riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2012, n. 41/E ove si chiarisce che "[i] sostituti d'imposta (per lo più, banche o società fiduciarie) sono tenuti ad applicare la predetta imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato o dal contribuente o dall'impresa estera, ovvero nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi".

identificabili, nella maggior parte dei casi, nelle società fiduciarie residenti in Italia le quali, sono contraenti le polizze in nome proprio, ma per conto e nell'interesse dei propri fiduciari.

Infine, se i redditi sono percepiti all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta residente, il contribuente deve indicarli nella dichiarazione dei redditi (quadro RM) e assoggettarli a tassazione con la medesima aliquota prevista nei casi sopra indicati, secondo quanto previsto dall'art. 18 TUIR.

Ciò detto, con riferimento alla base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, l'art. 45, comma 4, TUIR stabilisce che "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati". La norma in esame precisa inoltre che "si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione".

Dal tenore letterale di tale ultima disposizione si evince che il capitale risulta ai fini fiscali come interamente corrisposto al beneficiario e, in quanto tale, concorre a tassazione come reddito di capitale al momento della conversione, a prescindere dalla materiale erogazione della rendita. La rendita è, quindi, esente da ulteriori prelievi fiscali[6].

### B. I riscatti parziali

Occorre evidenziare, altresì, che il citato art. 45, comma 4, TUIR si riferisce alla sola ipotesi di riscatto totale e non prevede, invece, le modalità per determinare la base imponibile dei redditi di capitale nell'ipotesi di riscatti parziali.

Il contraente di una polizza assicurativa sulla vita, infatti, può optare anche per il riscatto anticipato della stessa dietro la corresponsione, da parte della compagnia di assicurazione, di un capitale proporzionato ai premi versati[7].

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28 marzo 2012, n. 11/E ove, nel descrivere le modalità di calcolo dei redditi di capitale in caso di riscatto parziale, ne ha ammesso, sia pure indirettamente, l'imponibilità. Più nel dettaglio, il calcolo del riscatto parziale descritto dall'Agenzia delle Entrate nella predetta Circolare si basa su un metodo proporzionale che consiste nel far riferimento alla porzione di polizza che, con il riscatto parziale, viene liquidata a titolo definitivo[8].

[6] Ai fini del calcolo della base imponibile occorre tener presente che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria operata con il D.L. n. 138/2011, la stessa dev'essere ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 D.P.R. n. 601/1973 (cd. "titoli di Stato") ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi. Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

[7] Il riscatto è disciplinato dall'art. 1925 c.c. ove viene previsto che l'assicurato sia posto nella condizione di conoscere, in qualsiasi momento, il valore di riscatto dello stesso.

[8] In senso conforme si veda la Circolare della Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) del 7 ottobre 1998, n. 226.

### C. I redditi diversi di natura finanziaria

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR sono imponibili, come redditi diversi, "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale".

Sebbene la predetta disposizione non faccia esplicito riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, si ritiene che gli stessi debbano rientrare nella definizione di "rapporti produttivi di redditi di capitale".

Il comma 1-*quater* del medesimo art. 67 TUIR prevede che tra le plusvalenze di cui alla lett. c-quinquies si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o chiusura dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.

La possibilità che la cessione di una polizza vita a contenuto finanziario possa generare dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR viene confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 13 maggio 2002, n. 144/E, ove, con specifico riferimento all'ipotesi di cessione di una polizza ad una società fiduciaria, si afferma che nei casi in cui "il contratto di assicurazione sia effettivamente e pienamente trasferito alla società fiduciaria, si ritiene che possa configurarsi la fattispecie prevista al comma 1, lettera c-quinquies, dell'art. 81 del TUIR (ndr. ora 67)"[9].

Considerato che l'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR dichiara imponibili "le plusvalenze ed altri proventi", si esclude la rilevanza fiscale di eventuali minusvalenze realizzate a fronte della negoziazione dei rapporti previsti dalla suddetta norma. Da ciò ne deriva che la cessione a titolo oneroso di una polizza di assicurazione sulla vita, non è suscettibile di generare minusvalenze[10].

Con riferimento alla base imponibile, l'art. 68, comma 9, TUIR dispone che le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lett. c-quinquies "sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati, ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi [...]".

[9] In tal senso vedasi anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014, n. 19/E nella quale l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'aumento dal 20% al 26% dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria si applica "anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti".

[10] Come chiarito nella Circolare ministeriale del 24 giugno 1998, n. 165/E, diversamente da quanto previsto per la determinazione degli altri redditi diversi di natura finanziaria, "non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi, in quanto l'ipotesi della deducibilità avrebbe potuto prestarsi a manovre elusive". Tale aspetto era già stato evidenziato nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 461/1997 ove, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR si afferma che "in tal caso non è ammessa la deducibilità delle eventuali minusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso dei crediti o dei contratti in quanto la deducibilità di tali perdite potrebbe prestarsi ad essere utilizzata per possibili manovre elusive".

Sulla base della predetta disposizione, quindi, la base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle polizze vita è data dalla differenza fra i corrispettivi percepiti ovvero il valore normale dei beni rimborsati e i corrispettivi pagati e dallo scomputo dei redditi di capitale maturati e non riscossi<sup>[11]</sup>.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i redditi diversi di natura finanziaria è pari, a partire dal 1° luglio 2014, al 26% ed è applicata in base al regime prescelto dall'investitore ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997. L'investitore, infatti, può optare, qualora ne ricorrano i presupposti, in alternativa al regime dichiarativo di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 461/1997, per il regime del risparmio amministrato previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto.

### D. Il monitoraggio fiscale

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 167/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW).

In base alla predetta disposizione, quindi, la persona fisica residente in Italia che sottoscrive una polizza vita a contenuto finanziario detenuta all'estero, ha, in linea di principio, l'obbligo di indicare il predetto investimento nel quadro RW della sua dichiarazione dei redditi.

L'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. stabilisce che il predetto obbligo non sussiste per *"le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi"*.

Pertanto, l'esonero è previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari residenti.

[11] *Sull'applicabilità della disposizione relativa allo scomputo dei redditi di capitale maturati e non riscossi alle polizze vita, si veda la Circolare di Assofiduciaria n. 74 del 2003 ove viene fatta distinzione fra i contratti assicurativi produttivi di redditi che maturano giorno per giorno (riconducibili alla figura del reddito di capitale in senso proprio) e i contratti caratterizzati, invece, dalla realizzabilità di differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, inclusi nella categoria dei redditi di capitale solo per ragioni sistematiche di tecnica legislativa. In tale ultima ipotesi, secondo Assofiduciaria, dalla plusvalenza realizzata non dovrebbe essere scomputato alcun ammontare pari agli eventuali redditi di capitale maturati. Al fine di individuare le fattispecie in cui non rileva lo scomputo dei redditi di capitale, occorre "verificare caso per caso in base alle caratteristiche del singolo contratto a quale tipologia lo stesso debba essere ricondotto". Sul punto si veda anche AMENDOLA-PROVENZANO/DEDOLA/FELICE/GALLI (nota 1), p. 198 ss.*

Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014, n. 19/E ha precisato che in tutti e tre i casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale compete a condizione che i redditi derivanti dalle attività estere siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o di altre disposizioni.

Ai fini dell'esonero, quindi, non è sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, ma è anche necessario che l'intermediario residente abbia applicato le ritenute o le imposte sostitutive previste dalla legge.

È dubbio se, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ai fini dell'esonero dalla compilazione del quadro RW sia necessario, oltre al fatto che l'impresa di assicurazione estera abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter, comma 3 D.P.R. n. 600/1973, anche il conferimento ad un intermediario residente dell'incarico di regolare i flussi connessi all'investimento estero.

Nell'ipotesi in cui, invece, la polizza sia emessa da un'impresa di assicurazione estera per la quale non trovi applicazione la speciale disciplina prevista per le polizze offerte in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, e i relativi redditi siano percepiti all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta residente, il contribuente dovrà indicare nel quadro RW della sua dichiarazione dei redditi l'investimento estero costituito dalla polizza.

Infine, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014, n. 19/E precisa che nell'ipotesi in cui le attività finanziarie e patrimoniali non abbiano prodotto reddito nel periodo d'imposta, l'esonero in parola spetta soltanto se le suddette attività siano *"affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere"*<sup>[12]</sup>.

### E. L'imposta di bollo e l'IVAFE

L'art. 19, comma 1 D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) ha modificato l'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata a D.P.R. n. 642/1972 introducendo un prelievo a titolo di imposta di bollo sulle *"comunicazione alla clientela"*

[12] *Sul punto si veda, MARCO PIAZZA, La problematica individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo per la compilazione del quadro RW, in: Il fisco, 2014, n. 35, p. 3434, ove si afferma che se non sono stati prodotti redditi soggetti a ritenuta "si è propensi a ritenere che l'esonero sussista solo quando l'incarico di regolare i flussi connessi all'investimento sia inquadrabile come uno «stabile rapporto» che - ai fini fiscali - è equiparato ad un rapporto di custodia e amministrazione".*

relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”.

Come già evidenziato, le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario rientrano nella nozione di “prodotti finanziari” e sono, quindi, oggetto del prelievo<sup>[13]</sup>.

L'imposta di bollo su tali prodotti finanziari è dovuta in misura proporzionale del 2‰ a decorrere dall'anno 2014 (1,5‰ per l'anno 2013 e 1‰ per l'anno 2012).

In relazione a tali prodotti, l'imposta di bollo dev'essere applicata al momento del rimborso o del riscatto della polizza, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Ministeriale (D.M.) del 24 maggio 2012.

Sono tenute al versamento dell'imposta di bollo:

- le compagnie di assicurazione residenti in Italia;
- le compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 26-ter, comma 3 D.P.R. n. 600/1973, direttamente o mediante un rappresentante fiscale, e per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.M. del 24 maggio 2012 (cd. “compagnie di assicurazioni bi-optate”);
- le società fiduciarie e gli intermediari residenti ai quali le polizze estere siano state affidate in custodia, amministrazione o gestione.

Al di fuori delle suddette ipotesi, sulle polizze assicurative detenute all'estero è dovuta, in luogo dell'imposta di bollo, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Come noto, l'IVAFE è stata introdotta dall'art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale “a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie”. L'art. 9, comma 1, lett. a L. n. 261/2014 (Legge europea 2013-bis), al fine di allineare il presupposto oggettivo dell'IVAFE con quello dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, ha sostituito le parole “attività finanziarie” con “prodotti finanziari”<sup>[14]</sup>.

<sup>[13]</sup> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 21 dicembre 2012, n. 48/E “rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, i contratti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF. Si tratta delle polizze unit e index linked e delle operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle [...] forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. Tale precisazione dev'essere letta alla luce delle modifiche, sopra già evidenziate, apportate dal D.Lgs. n. 68/2018 al TUF e della nuova definizione di “prodotto di investimento assicurativo” contenuta nell'art. 1 comma 1, lett. w-bis.3 TUF.

<sup>[14]</sup> Per la nozione di “prodotti finanziari” si rinvia a quanto precisato, ai fini dell'imposta di bollo, nella nota 13 precedente.

L'IVAFE è dovuta in misura proporzionale del 2‰ a decorrere dall'anno 2014 (1,5‰ per l'anno 2013 e 1‰ per l'anno 2012) sul valore dei prodotti finanziari<sup>[15]</sup>.

### F. Il regime fiscale delle somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso

Con riferimento all'ipotesi del decesso dell'assicurato si osserva che:

- ai fini delle imposte dirette, l'art. 34, ultimo comma, D.P.R. n. 601/1973, prevede che i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in ragione della natura tipicamente previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita. A partire dal 2015, l'esenzione in parola – che prima delle modifiche introdotte della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) riguardava l'intero ammontare delle somme corrisposte (quindi anche gli eventuali rendimenti finanziari) – è limitata ai soli capitali erogati a copertura del rischio demografico percepito dai beneficiari (di regola piuttosto contenuta nelle polizze a prevalente contenuto finanziario) e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria. Con riferimento alla determinazione della base imponibile in ipotesi di polizze vita a contenuto finanziario, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2016, n. 8/E specifica che “l'ammontare della prestazione imponibile deve corrispondere alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte”<sup>[16]</sup>;
- ai fini delle imposte indirette, il capitale liquidato dall'impresa di assicurazione ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato gode di un regime di esclusione dall'imposta di successione. In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c D.Lgs. n. 346/1990, le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto non concorrono a formare l'attivo ereditario.

### III. La qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario

Tutto ciò premesso, non vi è dubbio che l'investimento in una polizza vita a contenuto finanziario comporti, rispetto all'investimento diretto in strumenti finanziari, l'applicazione di un regime fiscale differente, caratterizzato:

- dal differimento della tassazione del risultato lordo maturato al momento del riscatto totale o parziale della polizza, anziché come generalmente avviene al momento del

<sup>[15]</sup> Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012, n. 28/E il valore delle attività finanziarie, a seconda del criterio adottato, è pari al: (i) valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute; (ii) valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; (iii) valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; (iv) costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

<sup>[16]</sup> Per maggiori dettagli in merito alla determinazione dell'imponibile si veda anche la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016, n. 76/E.

realizzo di ciascuna operazione (e con regole più limitative in merito alla compensazione dei risultati positivi e negativi);

- dalla tassazione con l'aliquota del 26% anche di redditi che potrebbero essere ordinariamente soggetti all'aliquota marginale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- dall'esenzione imposta di successione in caso di decesso dell'assicurato.

Ovviamente tale regime fiscale non troverebbe applicazione nell'ipotesi in cui una polizza *linked* venisse disconosciuta come prodotto assicurativo. Sebbene, come già evidenziato, la giurisprudenza intervenuta sul tema della qualificazione delle polizze *linked* non ne abbia in alcun modo affrontato le possibili conseguenze sul piano fiscale, è utile comprendere se da tali pronunce giurisprudenziali possano emergere principi rilevanti anche al fine della riqualificazione delle predette polizze ai fini fiscali.

### A. Le recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione

Con la recente sentenza del 5 marzo 2019, n. 6319 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario.

Il caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità riguardava un contratto di assicurazione sulla vita "*Unit Linked – Life Portfolio Italy*" che secondo il ricorrente (il contraente della polizza) doveva essere dichiarato nullo a causa della mancata previsione del rischio demografico. In particolare, nelle condizioni contrattuali della polizza oggetto di controversia era previsto che, in caso di decesso dell'assicurato, i beneficiari avrebbero dovuto percepire una somma pari al valore delle quote dei fondi nei quali il premio (pari a circa euro 1'040'000) era stato investito, oltre ad un capitale aggiuntivo pari allo 0,1% del controvalore delle quote. Tale capitale aggiuntivo era rappresentativo della quota riferibile al cd. "rischio demografico" e, per espressa previsione contrattuale, non poteva essere superiore alla somma di euro 15'000. A distanza di nove mesi dalla stipula del contratto, dall'estratto conto era emerso che il valore delle quote presentava una perdita superiore al 50% del capitale a causa del noto "*crack Maddoff*".

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del sottoscrittore avverso la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato la validità della polizza oggetto di controversia affermando che "*nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa «finanziaria», la parte qualificata come «assicurativa» deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazione e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del «rischio demografico» rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali*

*indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il «rischio demografico»*".

Sulla base del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, al fine di valutare se una polizza *linked* (caratterizzata sia dalla componente finanziaria sia da quella assicurativa) abbia effettivamente la natura di strumento assicurativo, deve porre particolare riferimento alla componente del rischio demografico e verificare che l'entità della prestazione garantita dalla compagnia di assicurazione (attinente al rischio demografico) non sia, a fronte del capitale versato, "*talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni*". In altre parole, non è sufficiente la mera previsione del rischio demografico all'interno del contratto assicurativo, ma è necessario che lo stesso sia rapportato "*all'ammontare del premio versato, all'orizzonte temporale e alla tipologia di investimento*".

Il criterio della valutazione del rischio demografico, che non trova precedenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, incontra il limite della difficile applicazione al caso concreto. In altri termini, se da un lato, nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione la valutazione in merito alla irrisorietà della prestazione della compagnia di assicurazione (pari allo 0,1% del controvalore delle quote al momento del decesso dell'assicurato) rispetto al premio versato poteva risultare di immediata evidenza, dall'altro lato è pur vero che in altre circostanze, in assenza di criteri oggettivi la sproporzione fra prestazione dell'assicurato e dell'assicurazione non è così evidente, e quindi il principio di diritto sancito dalla Cassazione potrebbe risultare poco dirimente ai fini della qualificazione giuridica delle polizze *linked*. La Corte di Cassazione, infatti, non fornisce un'indicazione oggettiva in merito alla valutazione della congruità del rischio demografico. Pertanto, nell'ipotesi in cui la prestazione della compagnia di assicurazione sia prevista, ad es., nella misura dell'1% del controvalore delle quote al momento del decesso dell'assicurato (come spesso avviene nei contratti *unit linked*), non è dato sapere se tale misura possa essere considerata irrisoria o meno.

Con l'Ordinanza del 3 aprile 2018, n. 10333, i giudici di legittimità hanno fatto leva su un diverso criterio di qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario: la mancata garanzia di restituzione del capitale versato alla scadenza del contratto.

La vicenda sottoposta all'esame della Corte di Cassazione riguardava una polizza assicurativa sulla vita emessa sulla base di un contratto "*Private Cliente Insurance*", sottoscritto in data 15 novembre 2006 che, secondo gli attori del procedimento di primo grado (i contraenti e la società fiduciaria per mezzo della quale gli stessi avevano operato), non era conforme a quanto convenuto dalle parti nella proposta assicurativa. In particolare, la predetta proposta prevedeva l'investimento del premio in un paniere composto da quote di fondi comuni d'investimento, azioni, nonché obbligazioni e liquidità nella misura almeno del 75%. L'assicurazione convenuta, invece, contravvenendo a tali previsioni, non aveva diversificato l'investimento e aveva concentrato l'intero premio in un unico prodotto strutturato (disattendendo così anche all'aspettativa

di profilo di rischio basso dei contraenti). A seguito del *default* del gruppo emittente il predetto prodotto strutturato, si era determinata la perdita dell'intero portafoglio.

Gli attori chiedevano, quindi, la risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto con la compagnia di assicurazioni nonché la restituzione di quanto versato anche a titolo di commissioni versate.

La Suprema Corte, confermava la sentenza del giudice di secondo grado<sup>[17]</sup> che aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto oggetto di causa e aveva condannato la compagnia di assicurazione alla restituzione di quanto versato dai contraenti e la ripeteva, nei motivi del ricorso, affermando che *"mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che configuravano come assicurati [...] Sicché trovavano applicazione il TUF e il regolamento CONSOB (ndr. Commissione nazionale per le società e la Borsa)"*.

La Cassazione accoglieva, quindi, il ricorso degli assicurati ritenendo esente da vizi di motivazione l'interpretazione del contratto oggetto di controversia effettuata dai giudici di secondo grado. Più nel dettaglio, i giudici di merito avevano escluso la natura assicurativa della polizza oggetto di controversia a causa della mancata garanzia della restituzione del capitale alla scadenza del contratto e, sulla base del fatto che si trattasse di uno strumento finanziario, avevano ritenuto applicabile al caso di specie gli obblighi informativi contenuti nelle disposizioni del TUF e del Regolamento CONSOB<sup>[18]</sup>. Pertanto, è in relazione a tali obblighi che avevano valutato l'inadempimento della compagnia assicurativa<sup>[19]</sup> e avevano accolto il ricorso del contraente.

<sup>[17]</sup> Cfr. Sentenza della Corte di Appello di Milano del 21 gennaio 2016, n. 220.

<sup>[18]</sup> Si tratta, in particolare, dell'art. 21 TUF sui doveri di correttezza, diligenza e trasparenza degli intermediari finanziari nei contratti di intermediazione finanziaria e gli artt. 26, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 sugli obblighi informativi degli intermediari abilitati e sull'adeguatezza dell'operazione.

<sup>[19]</sup> L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10333 del 3 aprile 2018 è stata richiamata nelle motivazioni della recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Milano n. 5608/1/2018 del 10 dicembre 2018. In particolare, la vicenda sottoposta all'esame della C.T.P. di Milano riguardava una polizza *linked* sottoscritta da un noto calciatore professionista, il quale ne aveva dato evidenza nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012 ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990. Nessuna indicazione, invece, era stata fatta nei quadri reddituali della predetta dichiarazione in ragione del fatto che nel periodo d'imposta oggetto di verifica non era stato effettuato alcun riscatto della polizza sottoscritta. Al termine del contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura assicurativa della polizza *linked* e ne aveva ricostruito i redditi finanziari sottostanti sulla base dell'applicazione della presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. n. 167/1990. La C.T.P. confermava l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, la polizza oggetto di controversia dovesse essere considerata uno strumento finanziario e non un prodotto assicurativo. In particolare, affermava che *"[r]ilevante a tal fine appare la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10333/2018) con la quale i Supremi Giudici, condividendo e confermando il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 220/2016), hanno formulato il principio in forza del quale «mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati»"*.

Da una attenta lettura dell'Ordinanza in esame si osserva che oggetto del giudizio di merito nei due gradi precedenti è il rispetto delle regole di condotta e di correttezza previste dal TUF e dal regolamento CONSOB nel processo distributivo dei prodotti finanziari. Pertanto ciò su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi era rappresentato dal rispetto delle predette regole (la cui infrazione ha causato l'accoglimento del ricorso del contraente della polizza) e non la qualificazione giuridica delle polizze *linked* sulla base della mancata garanzia della restituzione del capitale alla scadenza del contratto<sup>[20]</sup>, questione che è stata affrontata in via incidentale<sup>[21]</sup>.

### B. Le recenti pronunce giurisprudenziali della CGUE

Tutto ciò premesso con riferimento alla giurisprudenza nazionale, pare opportuno soffermarsi anche sulle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) in tema di qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario.

Con la sentenza del 31 maggio 2018, causa C-542/16, la CGUE è giunta a conclusioni che, se pur indirettamente, sembrerebbero porsi in contrasto con i criteri di qualificazione giuridica delle polizze *linked* espressi nelle sopracitate pronunce giurisprudenziali (mancata garanzia di restituzione del capitale e congruità del rischio demografico). In particolare, la CGUE, chiamata a confermare il principio espresso dalla Suprema Corte Svedese in materia di intermediazione assicurativa, pur affrontando l'argomento della qualificazione giuridica delle polizze vita a contenuto finanziario incidenter tantum, afferma con chiarezza che *"per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92[22], un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso"*.

In buona sostanza, secondo i giudici comunitari, al fine di qualificare una polizza *linked* come un contratto assicurativo, è sufficiente che vi sia la mera previsione contrattuale di un premio a fronte della prestazione della compagnia di

<sup>[20]</sup> Quanto sopra affermato trova conferma anche nel comunicato stampa dell'ANIA del 7 maggio 2018 in cui è stato precisato che la Corte di Cassazione *"non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita"* e che *"nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti"*.

<sup>[21]</sup> Il criterio della mancata garanzia di restituzione del capitale sembra trovare espressione in un precedente pronuncia della Corte di Cassazione – la sentenza del 18 aprile 2012, n. 6061, richiamata anche dalla sopracitata Ordinanza – ove si afferma che *"il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa, deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione, al fine di stabilire se esso, al di là del «nomen iuris» attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di «performance» sia per intero addossato all'assicurato)"*.

<sup>[22]</sup> La Direttiva UE n. 2002/92, in vigore all'epoca dei fatti dedotti nella causa C-542/16, è stata modificata dalla Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Tale Direttiva, come già evidenziato, ha trovato recepimento anche nell'ordinamento nazionale.

assicurazione nel caso dell'evento della vita dell'assicurato dedotto nel contratto. Nessuna rilevanza, invece, sembrano assumere né le valutazioni in merito all'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi sottostanti la polizza né le valutazioni in merito alla congruità della previsione del rischio demografico rispetto al premio versato dal contraente<sup>[23]</sup>. Si rileva, invero, che non è d'altro canto precisato esplicitamente quale debba essere la prestazione della compagnia di assicurazione in caso si realizzi l'evento morte.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato vi è la sentenza della CGUE del 1° marzo 2012, causa C-166/11 ove i giudici comunitari, chiamati a pronunciarsi sulla natura finanziaria di una polizza assicurativa i cui premi venivano reinvestiti in prodotti finanziari con rischio a carico del sottoscrittore ha affermato che *"i contratti detti «unit linked» oppure «collegati a fondi di investimento» [...] sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall'allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l'art. 2, punto 1), lett. a), della stessa direttiva"*.

Le pronunce dei giudici comunitari sopracitate sembrano dunque in linea con la nuova nozione di prodotto d'investimento assicurativo introdotta dalla Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (attuata in Italia con il D.Lgs. n. 68/2018), e dal Regolamento UE n. 1286/2014. In base a tali normative comunitarie, infatti, un prodotto assicurativo rimane tale anche in presenza di elementi d'investimento finanziario.

---

[23] In senso conforme si veda la recente sentenza del Tribunale di Brescia n. 20219 del 13 giugno 2018, in cui si afferma che *"anche le polizze di Ramo III unit linked, caratterizzate dal fatto che il loro rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote di OICR o fondi interni, rientrano a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita"* e con un espresso richiamo alla disciplina sovranazionale direttamente applicabile, che conferma la natura assicurativa delle polizze *unit linked* (Direttiva UE n. 2016/97 – Insurance Distribution Directive), ritiene che *"l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito non costituisca elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo"*.